



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 431 del 24/07/2024

OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CAPOLUOGO PROVVEDIMENTI DI TRAFFICO PER MANIFESTAZIONE COCCOLI & LEONE IN PROGRAMMA DAL 2.8.2024 AL 4.8.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta data 11.06.2024 della Sig.ra I.C., in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Contrade Sancascianesi, avente per oggetto l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per Manifestazione "Coccoli&Leone" che si terrà dal giorno 02 Agosto 2024 al giorno 04 Agosto 2024, in San Casciano in Val di Pesa, capoluogo, all'interno del parco di P.zza della Repubblica ;

Sentito il rappresentante della contrada del leone, gli orari sono stati così definiti: dalle ore 18:00 del 02/08/2024 alle ore 23:59 del 04/08/2024, comprensivi dei tempi di allestimento;

Premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve contrastare con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

Dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazione e dai depositi autorizzati;

Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare diversamente la circolazione al fine di tutelare la pubblica incolumità, la circolazione stradale e pedonale;

Visto il parere n. 145 del 23/07/2024 rilasciato dal servizio di Polizia Locale;

Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo. 30.4.92 n. 285 e ssmm);

Visto il DM del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l'art. 107 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto il Decreto n. 02 del 15/02/2024 con il quale il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino conferma il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona del Per. Agr. Massimo Zingoni e successiva nota di prorogato del 1.7.2024;

ORDINA

Dalle ore 18:00 del 02 Agosto 2024 alle ore 23:59 del 04 Agosto 2024, in San Casciano in Val di Pesa, capoluogo, P.za della Repubblica area parco, per i motivi sopraesposti, siano istituiti i seguenti provvedimenti.

DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN AREA PEDONALE all'interno del parco di P.za della Repubblica per i veicoli coinvolti nella manifestazione Coccoli&Leone;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

Dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a **garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito** secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Inoltre:

DURANTE LE FASI DI MONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE, L'AREA SIA RECINTATA IN MODO DA RENDERLA NON ACCESSIBILE AI NON ADDETTI, COSÌ DA GARANTIRE LA SICUREZZA DI PEDONI E ANIMALI;

Il richiedente rimarrà responsabile degli eventuali danni alla sede stradale e relative pertinenze dovuti al passaggio degli autoveicoli. Il richiedente dovrà provvedere alla tempestiva riparazione di eventuali ammaloramenti della sede stradale.

Vengano lasciati liberi gli accessi privati senza ostacolare l'entrata/uscita dai medesimi;

Vengano rispettate e messe in atto tutte le norme CdS e del suo regolamento attuativo e ssmm, al tipo di autorizzazione richiesta, soprattutto nelle ore notturne; vengano ben segnalate a norma le aree cantiere e rese non accessibili ai non addetti ai lavori.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose, in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o della attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di San Casciano in Val di Pesa ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Il predetto provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di San Casciano VP e risulterà immediatamente esecutivo.

Tutti gli appartenenti ai Corpi di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n.285, sono incaricati del controllo sull'osservanza delle norme prescritte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/08/1990 n.241, si avverte che, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, e secondo quanto disposto dal D.Lvo n. 104 del 02/07/2010, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare ricorso avverso la presente Ordinanza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Toscana, ovvero ricorso gerarchico presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla stessa data.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

Questo provvedimento dovrà essere inviato a:

- Stazione dei Carabinieri di San Casciano in Val di Pesa;
- Ufficio Manutenzioni del Servizio Lavori Pubblici del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Assessorato alla Viabilità del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Staff del Sindaco del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Richiedente per installazione della dovuta segnaletica.

Li, 24/07/2024

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

MASSIMO ZINGONI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)